

**R. DECRETO LEGGE**

**16 giugno 1938-XVI, a. 1021.**

**(Gazz. Uff. 22.7.1938, n.165).**

**Modificazioni al Regio decreto legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472,  
sulla organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi  
pompieristici**

**VITTORIO EMANUELE III**

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA**

**IMPERATORE D'ETIOPIA**

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, convertito nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 833;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportarvi alcune modificazioni ed aggiunte;  
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n.100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni,

Abbiamo decretato e decretiamo;

*Art.1*

Nel R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, ed in ogni altro Provvedimento, che vi abbia attinenza, alla parola **“pompieri”** si intendono sostituite le altre **“vigili del fuoco”**.

*Art.2*

Il secondo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n.2472 è soppresso.

Il Governatorato di Roma consoliderà a favore del bilancio del Corpo provinciale dei vigili del fuoco la somma riguardante a qualsivoglia titolo, il servizio pompieristico, in base agli stanziamenti del bilancio preventivo 1936.

### *Art.3*

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche per il periodo intercorso dalla data di pubblicazione del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, a quella del presente decreto.

Restano tuttavia in vigore i provvedimenti adottati dal Governatore di Roma nel periodo su detto, purché non contrastino con le disposizioni del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472; peraltro il contributo dovrà essere corrisposto ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc. Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi — Di Revel — Cobolli-Gigli - Lentini